



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

**Approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. del**

INDICE

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2: PRINCIPI E FINALITA'

ART. 3: DEFINIZIONI

ART. 4: UFFICIO TUTELA ANIMALI (UTA)

CAPITOLO II: IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

ART. 5: IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

CAPITOLO III: DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

ART. 6: PRESCRIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

ART. 7: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEI CANI E DEI GATTI

ART. 8: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI EQUIDI

ART. 9: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI UCCELLI DA AFFEZIONE, IN CATTIVITA'

ART.10: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DI PESCI, ANFIBI, RETTILI E INVERTEBRATI A VITA PREVALENTEMENTE ACQUATICA, IN CATTIVITA'

ART. 11: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEI RETTILI (SPECIE TERRICOLE), IN CATTIVITA'

ART. 12: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI INVERTEBRATI TERRESTRI, IN CATTIVITA'

ART. 13: ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI

CAPITOLO IV: LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

ART. 14: ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI E AI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

ART. 15: ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI

ART. 16: AREE DESTINATE AI CANI

ART. 17: ACCESSO SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO E TAXI

ART. 18: ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

ART. 19: RACCOLTA DEIEZIONI

ART. 20: PERCORSO FORMATIVO PER PROPRIETARI DI CANI

CAPITOLO V: ATTIVITA' CON ANIMALI

ART. 21: DETENZIONE DI ANIMALI A SCOPO AMATORIALE

ART. 22: ALLEVAMENTO AMATORIALE

ART. 23: VENDITA, RICOVERO E TOELETTATURA DI ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 24: MERCATI ALL'APERTO E VENDITA DI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

ART. 25: AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI PER ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
CON UTILIZZO DI ANIMALI

CAPITOLO VI: GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE

ART. 26: COLONIE FELINE

ART. 27: OASI FELINE

CAPITOLO VII: ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA

ART. 28: MAMMIFERI E UCCELLI SELVATICI, FAUNA MINORE E RELATIVI HABITAT

ART. 29: SALVAGUARDIA DELLE COLONIE DI APODIDI (rondoni)

CAPITOLO VIII: GESTIONE CROSTACEI VIVI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

ART. 30: GESTIONE CROSTACEI VIVI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

CAPITOLO IX: CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI

ART. 31: PRESCRIZIONI

ART. 32: AUTORIZZAZIONI

CAPITOLO X: RITROVAMENTO DI CANI E GATTI NEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 33: PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO DI CANI E GATTI SMARRITI. ADOZIONI E AFFIDI

CAPITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34: SANZIONI

ART. 35: VIGILANZA

ART. 36: DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI

- Allegato 1: Sanzioni amministrative pecuniarie
- Allegato 2: Elenco degli animali di cui è vietata la detenzione e/o la vendita

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere, nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Sora, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine, il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.

Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, della quale questo Regolamento costituisce parte integrante, con validità sul territorio del Comune di Sora. Il Regolamento, inoltre, si integra con gli altri Regolamenti del Comune di Sora.

Art. 2

Principi e finalità

Il Comune di Sora, richiamandosi in particolare ai principi comunitari, alle Convenzioni Internazionali e ai valori su cui si fondano i documenti di principio, di seguito menzionati, che:

- impongono agli stati membri UE di tenere "pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti" (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 13)
 - riconoscono che "l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi" (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987)
 - proclamano che "ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo" (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale)
 - invitano "alla conservazione della diversità biologica" (Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro 1992)
 - dichiarano che "gli umani non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza" (Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza)
 - riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono elementi insostituibili dei sistemi naturali, che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future (Convenzione di Washington, 1973)
1. promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un'ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi; inoltre, in particolare, auspica che nei circhi e nelle attività di spettacolo/mostre viaggianti non siano utilizzate alcune specie animali che richiedono modalità di gestione incompatibili con la detenzione in strutture mobili e si adopera per ridurre la sofferenza dei crostacei decapodi vivi destinati all'alimentazione umana;
 2. riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;

3. disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere;
4. promuove e favorisce iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici del territorio comunale al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell'integrità dell'ambiente;
5. riconosce valore etico a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell'ambiente;
6. promuove, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, anche all'interno del sistema scolastico cittadino;
7. promuove e favorisce il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato;
8. riconosce e tutela i vincoli affettivi e di convivenza che s'instaurano tra gli esseri umani e gli animali nell'ambito del nucleo familiare;
9. riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento, secondo i parametri della legge nazionale n. 189 del 2004;
10. il Comune promuove iniziative atte a favorire la diffusione di figure professionali nella gestione dell'animale d'affezione e promuovere un turismo consapevole nella corretta convivenza tra le specie e nel rispetto degli interessi della comunità gestita.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Sora;
- animale d'affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;
- animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito;
- animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni;
 - autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo;
 - alloctoni (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte della fauna autoctona), altrimenti qui definiti esotici o alieni: animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale;
- fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati.

Art. 4

Ufficio Tutela Animali (UTA)

1. L'Ufficio Tutela Animali (UTA) contribuisce al miglioramento della qualità della vita degli animali ed alla loro tutela. In particolare, l'UTA ha l'obiettivo di prevenire il randagismo, garantire un ricovero ai cani e gatti abbandonati, tutelare le colonie feline e, inoltre, informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla conoscenza e il rispetto degli animali e sul tema del benessere animale, promuovere le attività destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra animali e cittadini, ricevere e, se del caso, sostenere segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini e Associazioni protezionistiche.
2. Per le sue finalità, l'UTA si avvale della collaborazione delle Associazioni del Terzo Settore e collabora con gli Enti competenti: Azienda USL, Polizia Locale e altre forze dell'Ordine.

CAPITOLO II IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 5

Identificazione degli animali

1. L'identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
2. I furetti destinati al commercio, presenti sul territorio comunale, devono essere identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione, da parte del venditore, prima della cessione, secondo i criteri previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento. Il Comune incoraggia il proprietario, il possessore o il detentore di furetti acquisiti in tempi precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento ad iscriverli comunque all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione.
3. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui ai commi 1 e 2, siano identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità dello stesso, i medici veterinari devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione all'anagrafe. Se questi non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti sono tenuti a darne comunicazione all'Azienda USL.
4. I medici veterinari liberi professionisti devono esporre negli ambulatori in posizione visibile un cartello recante l'avviso dell'obbligo di identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe secondo le disposizioni regionali vigenti. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
5. Il Comune incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione a fare

comunque identificare gli stessi, iscrivendoli in eventuali anagrafi di specie.

CAPITOLO III

DETTENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 6

Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione

1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche, nonché delle norme vigenti.
2. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento, il proprietario/detentore di animali d'affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso:
 - a. ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
 - b. alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età;
 - c. costante disponibilità di acqua potabile;
 - d. condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;
 - e. cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate;
 - f. interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
 - g. opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;
 - h. precauzioni per impedire la fuga.
3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d'affezione deve adottare accorgimenti utili a evitare la riproduzione non pianificata e, se l'animale è di sesso femminile, prendersi cura della eventuale prole, assicurandole un'adeguata e responsabile collocazione secondo la normativa vigente. Nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, si invitano, anche con campagne di sensibilizzazione, proprietari o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
4. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione si impegna a documentarsi sulle sue modalità di allevamento e mantenimento, in condizioni di benessere. In caso di acquisto, tale documentazione, messa a disposizione dall'UTA, deve essere rilasciata dal venditore.
5. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento, il proprietario/detentore che:
 - a. detiene continuativamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e balconi), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico;
 - b. segrega in contenitori o gabbie, animali che non richiedano il contenimento

- permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale;
- c. detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie;
 - d. detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili;
 - e. colora animali mediante l'uso di pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende animali sottoposti a colorazione;
 - f. applica agli animali piercing o tatuaggi oppure detiene o vende animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi;
 - g. usa animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità certificati da un medico veterinario, quali l'impossibilità di questi ultimi di abituarsi a prede morte. L'eventuale pasto con animali vivi non deve essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo;
 - h. utilizza mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche, ecologiche ed etologiche dell'animale a cui sono applicati, in relazione all'età e condizioni di salute.

Art. 7

Prescrizioni per la tutela del benessere dei Cani e dei Gatti

1. Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'articolo precedente:
 - a. i recinti e i box in cui sono custoditi cani e gatti di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
 - b. è vietato l'utilizzo del collare a strozzo, detto anche a scorrimento completo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell'ordine, soccorso) o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica o in caso di necessità. Il divieto di utilizzo del collare a strozzo, con le deroghe previste, si applica trascorso un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

- c. i gestori degli esercizi commerciali e degli altri luoghi aperti al pubblico non posizionano sulle soglie o in altre aree esterne ciotole con acqua, per l'abbeveramento occasionale dei cani, ma le rendono disponibili a richiesta.

Art. 8

Prescrizioni per la tutela del benessere degli Equidi

Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 6, a coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:

- d. garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;
- e. garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità;
- f. garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;
- g. garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali;
- h. garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal

- box giornalmente;
- i. consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
 - j. mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno dei box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia;
 - k. non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
 - l. non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali;
 - m. non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari;
 - n. garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 9

Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'Art. 6, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:
 - a. assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
 - b. assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
 - c. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;
 - d. non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
 - e. non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - f. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
 - g. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;
 - h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti

di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.

2. In ogni caso è fatto obbligo prevedere un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed evitare stereotipie ed assicurare agli uccelli la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica.
3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 10

Prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica, in cattività.

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 6, a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci, anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:

- a. non tenere animali in acquari di forma sferoidale;
- b. garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo, e al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a 30 litri; un'altezza (profondità) non superiore alla lato della base più corto, aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata;
- c. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e comunque in relazione alle dimensioni dell'animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche;
- d. assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- e. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
- f. assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibi, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione.
- g. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro

- un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;
- h. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
 - i. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.
2. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi del presente Regolamento. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.
 3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 11

Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 6, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che detengono in cattività rettili per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
 - a. detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h.50. Ai rettili, devono essere garantite al minimo una superficie di 100 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale, per sauri (lucertole, iguane, ecc.) e cheloni (tartarughe e testuggini), e di 60 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale per gli ofidi (serpenti).
 - b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - c. assicurare che, nel terrario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua;
 - d. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
 - e. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.
2. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 12

Prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri, in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 6, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a

coloro che tengono in cattività invertebrati per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze specifiche di specie, ed è fatto altresì obbligo di:

- a. tenere gli invertebrati terrestri in terrari o terracquari di dimensioni sufficienti a garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm. 40 x 30 x 30, e con lunghezza di due lati della base pari ad almeno tre volte la lunghezza dell'animale;
 - b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - c. assicurare che, nel terrario o terracquario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie; assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
 - d. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.
2. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 13

Accattonaggio con utilizzo di animali

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali. Il detentore è sottoposto a sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento e gli animali sono sottoposti a sequestro amministrativo ed eventualmente a confisca.
2. Sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accerti che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al Regolamento. In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile sanitario ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Alla mancata esibizione dei documenti può conseguire la confisca dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

CAPITOLO IV

LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 14

Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico

1. Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve essere lasciato incustodito; i cani devono essere condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Il detentore deve sempre portare con sé una museruola, da applicare tempestivamente in caso di necessità. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

2. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia, con esclusione di animali di specie selvatica, accompagnati dal proprietario o detentore, è consentito l'accesso nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve eventuali previsioni di legge che dispongano diversamente. I gatti devono essere custoditi all'interno di appositi contenitori per il trasporto. Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose; la rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi è a sua cura e spese. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
3. Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso.
4. Sono esclusi dal suddetto divieto di accesso i cani, che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile, quando sussistano le condizioni per l'intervento.

Art. 15

Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi

1. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia ovviamente condotti a guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia - e alle aree verdi a tali spazi afferenti nel diametro di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione - e delle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela. Il proprietario o il detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle norme vigenti per la tutela dell'incolumità pubblica. Il proprietario o il detentore deve condurre il cane con guinzaglio e avere con sé la museruola come da disposizione normativa vigente. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.
2. Non è consentito circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici. Sono ovviamente escluse dal divieto le Forze dell'ordine e la Polizia Locale.

Art. 16

Aree destinate ai cani

1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche distribuite in modo idoneo sul territorio comunale, definite "aree per i cani".
2. All'interno di dette aree a loro riservate i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del proprietario o del detentore responsabile, che rispondono di qualsiasi danno causato dai loro animali e ai quali è fatto obbligo di:
 - a. prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose;

- b. allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane, qualora non riescano a controllarne il corretto comportamento. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento;
 - c. attenersi a principi di rispetto nella condivisione degli spazi dell'area;
 - d. raccogliere e asportare le feci dell'animale;
 - e. non fumare.
3. I cani che accedono alle aree di cui al comma 1 devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 17

Accesso sui mezzi pubblici di trasporto e taxi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio, è consentito l'accesso ai cani e agli altri animali d'affezione, sotto il controllo del proprietario o del detentore responsabile, secondo le modalità, gli orari e alle condizioni tariffarie previste dai gestori dei servizi e nel rispetto del presente articolo.
2. Il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo, pericolo o danno alcuno al conducente, agli altri passeggeri o alla vettura.
3. Il Comune promuove la presenza sul territorio di taxi disponibili e attrezzati per il trasporto di cani e altri animali d'affezione, fermo restando il rispetto delle disposizioni pertinenti di cui al Codice della Strada.
4. Qualora sia richiesto il trasporto, su un qualsiasi mezzo privato adibito a servizio pubblico, di un cane da assistenza, che svolga attività di supporto a persone disabili, reso riconoscibile in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, tale trasporto sarà reso possibile previa segnalazione all'operatore, al momento della chiamata.

Art. 18

Accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, incoraggia il mantenimento della relazione tra le persone e i propri animali d'affezione. A tal fine, invita gli enti comunali e a partecipazione comunale, gestori di strutture sanitarie e sociosanitarie, a prevedere, ove possibile, locali, strutture o spazi per ospitare le persone che, nella malattia e/o nella vecchiaia, non intendano separarsi dal proprio animale d'affezione. Tali luoghi saranno appositamente individuati, previo nulla osta della Direzione di dette strutture e dell'AZIENDA USL.
2. Può, inoltre, essere consentita la detenzione di animali d'affezione in ogni tipo di struttura comunitaria (comunità per minori o per tossicodipendenti, residenze per anziani, ecc.). A tal fine, sono appositamente individuati locali e spazi destinati a ospitare le persone che non vogliono separarsi dal proprio animale d'affezione, previo nulla osta della Direzione delle strutture dell'AZIENDA USL.
3. È sempre consentito, su richiesta degli ospiti e negli orari di visita previsti, l'accesso alle strutture

di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di cani, gatti o di altri animali coi quali gli ospiti stessi abbiano mantenuto un legame affettivo, fatta salva la sussistenza di comprovati motivi di ordine sanitario; a tal fine dovranno essere appositamente individuati locali e spazi a cui gli animali potranno accedere, sempre sotto il controllo dei detentori responsabili.

4. Il proprietario o, se del caso, il detentore responsabile dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno nelle strutture di cui ai commi precedenti.

Art. 19

Raccolta deiezioni

1. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani e locali pubblici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.
3. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di proprietà private, ingressi di abitazioni e negozi, nonché ruote di autoveicoli, motocicli e velocipedi. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore è tenuto a lavare con acqua e detergente il luogo imbrattato.

Art. 20

Percorso formativo per proprietari di cani

Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali il Comune promuove, in collaborazione con l'AZIENDA USL, l'Ordine dei medici veterinari e Operatori del Settore, percorsi formativi rivolti a tutti i proprietari di cani e ai loro famigliari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane.

CAPITOLO V ATTIVITA' CON ANIMALI

Art. 21

Detenzione di animali a scopo amatoriale

1. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione, non a scopo di lucro e in numero limitato, nei propri locali o spazi abitativi, senza necessità di segnalazione al Sindaco. Qualora il numero complessivo degli animali detenuti, sia superiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Sindaco. La mancata comunicazione al Sindaco è punita con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
2. È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

3. Ferme restando le normative nazionali e regionali, è vietata la detenzione nel territorio comunale di animali appartenenti ai gruppi tassonomici elencati in Allegato 2. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
4. Per i soggetti appartenenti alle specie di cui al comma 3 detenute prima dell'entrata in vigore del Regolamento vi è deroga al divieto di detenzione. Per ottenere la deroga al divieto di detenzione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento i cittadini devono segnalarne la presenza all'UTA, inviando per ogni soggetto le seguenti informazioni: specie, sesso, eventuali segni identificativi (microchip, segni particolari, ecc.), foto dell'animale, foto della gabbia/recinto di detenzione.

Art. 22

Allevamento amatoriale

È fatto divieto di svolgere attività di allevamento amatoriale di animali d'affezione con modalità differenti da quelle previste dal Capitolo III "DETEZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI" ed in particolare in solai, box e autorimesse, vani interrati o seminterrati, o comunque locali non idonei per spazio, aerazione e illuminazione. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 23

Vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione

1. Ai fini dell'apertura di esercizi destinati alla vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione, ferme restando le norme e i regolamenti in materia di comunicazioni e adempimenti per l'attivazione di esercizi, la vendita e/o la detenzione di animali d'affezione nella fase istruttoria è subordinata all'accertamento preventivo dell'AZIENDA USL, ai sensi della vigente normativa, dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e/o delle aree destinate agli animali, rapportati alle esigenze degli animali da detenersi, e all'attribuzione di un codice struttura all'attività commerciale.
2. Il commercio di animali, senza apposita registrazione dell'AZIENDA USL o in condizioni diverse da quelle previste nell'atto di registrazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano l'adozione di misure sospensive o interdittive dell'attività e l'emissione dei necessari provvedimenti cautelari a tutela del benessere animale.
3. È vietato vendere animali ai minori di anni 18. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento e, in caso di violazione ripetuta, con la sospensione della facoltà di vendere animali d'affezione, per un periodo massimo di 90 giorni.
4. È vietata l'esposizione di animali al pubblico, in vetrina e all'esterno dei negozi sulla pubblica via. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi della normativa vigente.
5. Fatta salva la legislazione nazionale e regionale in materia, è vietata, a partire a sei mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento, la vendita delle specie elencate in Allegato 3. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
6. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di vendita e detenzione di animali selvatici, la vendita delle seguenti specie è soggetta a segnalazione, da parte del venditore, all'UTA: tutti i

mammiferi (esclusi furetti, criceti, e cavie, considerati ai fini di questo regolamento specie domestiche), tutti i rettili, e gli uccelli appartenenti alla famiglia Trochilidae. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

7. È vietata la vendita di mammiferi prima dell'età di svezzamento naturale e il venditore deve attestare per iscritto età e sesso dell'animale venduto. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
8. Chiunque eserciti attività di commercio di animali, anche per periodi di tempo limitati, ha l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, nel rispetto della normativa regionale. Per gli animali non identificati individualmente, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa regionale, vi è l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico per partita di acquisizione/acquisto. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
9. I titolari degli esercizi commerciali, contestualmente alla vendita di un animale, hanno l'obbligo di consegnare all'acquirente un'informativa relativa alle principali caratteristiche ed esigenze della specie di appartenenza dell'animale stesso. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
10. I titolari degli esercizi commerciali devono dare comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività all'UTA e all'AZIENDA USL, entro dieci giorni dalla stessa. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
11. È fatto divieto di vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali. In deroga al divieto, la vendita di tali animali è consentita previa presentazione, da parte dell'acquirente, di certificato medico/veterinario che ne indichi la necessità per l'impossibilità dell'animale di abituarsi a prede morte. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 24

Mercati all'aperto e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico

1. Non è consentita la vendita di animali d'affezione né la loro detenzione a scopo ornamentale, nei mercati allestiti in modo temporaneo all'aperto o al chiuso, in luogo pubblico o privato. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
2. Non è in alcun caso consentita la vendita di animali nei luoghi pubblici, salvo lo svolgimento di iniziative da parte delle Organizzazioni del Terzo Settore per promuovere l'adozione a titolo gratuito di animali abbandonati. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 25

Autorizzazione e prescrizioni per esposizioni e manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali

1. Fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia, è vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di esposizione temporanea, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e di spettacolo aperto al pubblico, a eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante normati agli articoli 34 e 35, effettuata con o senza scopo di lucro, che contempli, in maniera

totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche o esotiche. Sono altresì vietati i cinodromi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a:

- a) fiere zootecniche;
- b) manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie organizzate da Associazioni o Enti e patrocinate dal Comune di Sora;
- c) manifestazioni, competizioni e corse ippiche svolte all'interno di strutture appositamente preposte e/o autorizzate;
- d) raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti;
- e) iniziative di particolare valore culturale o facenti parte della tradizione valutate dall'UTA;

3. È sempre vietata nelle esposizioni e manifestazioni temporanee l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 90 giorni. In nessun caso può essere consentita, nell'ambito di queste manifestazioni, la cessione, anche a titolo gratuito, di animali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

4. Chiunque intenda promuovere un'esposizione o una manifestazione temporanea con animali, di cui al comma 2, lettere a, b, e, deve richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Tutela Animali UTA con almeno 45 giorni di anticipo. L'autorizzazione può essere rilasciata dall'UTA, in coerenza con i principi e le finalità del presente Regolamento, previo ottenimento di eventuali pareri favorevoli rilasciati dall'AZIENDA USL.

5. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori organizzati in luoghi aperti (di cui al comma 2, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione all'UTA con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il raduno.

6. È fatto obbligo ai responsabili delle manifestazioni ed esposizioni temporanee di munirsi di un registro degli animali, da cui si possa evincere il numero degli animali presenti. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

7. Gli animali esposti devono essere tenuti lontani dai visitatori per mezzo di barriere protettive, quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare indiscriminatamente sia l'esterno della gabbia sia gli animali stessi. Il titolare dell'autorizzazione si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli informativi, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.

8. È vietato ai visitatori accedere allo spazio espositivo, con propri animali al seguito, di qualsiasi specie.

9. Il titolare dell'autorizzazione garantisce la presenza, in orari prefissati e la reperibilità, nelle altre ore, di un referente responsabile degli animali e la reperibilità di almeno un veterinario libero professionista, per tutto il periodo della manifestazione. I nominativi devono essere indicati nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione e sono esposti in luogo visibile all'esterno della struttura. Qualunque variazione deve essere tempestivamente segnalata all'UTA. Il trasgressore

è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

10. È vietato introdurre animali che non siano in buono stato di salute o siano in cura per patologie o non siano in regola con i piani vaccinali per malattie trasmissibili, pena l'allontanamento immediato dalla esposizione o manifestazione.
11. Gli animali che si ammalano nel corso dell'esposizione o manifestazione sono allontanati dalla struttura o dagli spazi utilizzati per l'esposizione o la manifestazione, a cura del titolare dell'autorizzazione.
12. È vietata la liberazione, anche temporanea, di animali di qualsiasi specie in occasioni di feste, ricorrenze, ecc. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

CAPITOLO VI GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE

Art. 26

Colonie feline

1. Definizioni ai fini del Regolamento, si intende per:

- “gatto libero”: un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale.
- “colonia felina”: un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano.
- “habitat” di colonia felina: l'area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una colonia felina.
- “oasi felina”: struttura all'aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per l'entrata e l'uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto.
- “censimento di una colonia felina”: l'attività di identificazione e registrazione in Anagrafe regionale degli animali d'affezione dei soggetti che la compongono, effettuata dai competenti uffici dell'AZIENDA USL, d'intesa con il Comune, unitamente alla annotazione delle indicazioni relative al numero dei gatti, all'area in cui si trovano e all'eventuale tutor che se ne occupa.
- “tutor” di colonia felina: il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l'igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati.

2. I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal presente Regolamento. Il Comune collabora con l'AZIENDA USL nelle attività di censimento delle colonie feline e identificazione dei gatti liberi.

3. Il Comune collabora con l'AZIENDA USL per garantire l'attività di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e dei gatti liberi, in applicazione della legge regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo.
4. La presenza di colonie feline sottoposte a censimento e/o sterilizzazione può essere segnalata mediante appositi cartelli predisposti dall'UTA.
5. Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell'amministratore consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l'alimentazione dei gatti; le stesse persone possono stabilire l'area di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del tutor di colonia, in accordo con il tutor stesso e l'UTA. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.
6. Nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui si renda necessario allontanare una colonia felina, l'UTA d'intesa con l'AZIENDA USL competente e con la collaborazione del tutor, accertano che sussistano le condizioni per l'allontanamento. In tale caso, individuano altra idonea collocazione, valutando in via preferenziale la possibilità di spostare la colonia in un'area il più vicino possibile all'habitat abituale.
7. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto all'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
8. Il Comune riconosce l'attività dei tutor che accudiscono volontariamente le colonie feline censite e può valutare eventuali forme di sostegno per il mantenimento e la cura delle stesse.
9. Il Comune, in collaborazione con l'AZIENDA USL e le Associazioni riconosciute ai sensi della legge regionale di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, promuove corsi di formazione dei tutor di colonie feline, rilasciando un attestato di frequenza.
10. Il tutor di colonie feline deve collaborare con gli uffici competenti per favorire le procedure di identificazione e sterilizzazione dei gatti liberi e per segnalare ogni problema inerente allo stato di salute e, in generale, alla vita della colonia; agire nel rispetto delle norme che tutelano l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e dei contenitori utilizzati per la somministrazione di acqua e cibo e attenersi alle indicazioni dell'Ufficio Tutela Animali e dell'AZIENDA USL. Qualora i tutor di colonia non si attengano, la qualifica e le relative facoltà di gestione della colonia felina possono essere revocati.
11. I tutor di colonia sono registrati nell'Anagrafe regionale animali da affezione dall'AZIENDA USL.
12. Il tutor può recedere in ogni momento dall'impegno, previa comunicazione all'UTA e all'AZIENDA USL e può proporre un sostituto.

Art. 27**Oasi feline**

Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; provvede a garantirne i requisiti previsti e affida la loro gestione a un tutor o a un'associazione senza scopo di lucro.

CAPITOLO VII**ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA****Art. 28****Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat**

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici, l'avifauna autoctona stanziale e migratoria, la fauna minore (ai fini di questo Regolamento: anfibi, rettili, pesci, invertebrati) e le specie esotiche escluse dall'elenco di cui al regolamento (UE) 2016/1141, che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei rispettivi habitat.
2. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
3. È vietato nei luoghi pubblici fornire cibo a mammiferi, uccelli selvatici e alla fauna minore, senza autorizzazione dell'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento. In particolare, è vietato fornire cibo ai colombi su tutto il territorio cittadino.
4. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici, ad eccezione dei rilasci gestiti dai Centri di Recupero Animali Selvatici e fatta salva l'eventuale concessione di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti comunali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
5. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito, purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. Per quanto riguarda le nuove installazioni e le riparazioni/sostituzioni di quelle esistenti, sono vietati i dissuasori con puntali, salvo che abbiano la sommità piatta/arrotolata e siano flessibili. È vietato l'uso di reti antiuccelli a maglie di ampiezza e forma tali da rendere possibile l'impigliarsi di uccelli e chiropteri. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

6. Nella realizzazione di nuove infrastrutture ovunque possibile, si deve favorire il mantenimento di una connessione ecologica con accorgimenti di tutela (artificiali o naturali) utili a salvaguardare lo spostamento spontaneo o migratorio della fauna selvatica, mammiferi, uccelli e fauna minore.
7. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, in cui siano presenti insediamenti o esemplari di fauna minore, deve essere eseguita avendo cura di tutelare al meglio tale fauna e previa comunicazione del programma delle attività all'UTA.
8. La potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua, si effettua previa apposita verifica, tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e di anfibi, ed è in generale esclusa nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti per la sicurezza dei luoghi e per la tutela dell'incolumità pubblica, previo avviso all'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
9. L'Amministrazione esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatti a fornire rifugio, nutrimento e habitat riproduttivi all'avifauna selvatica e alla fauna minore.
10. Il Comune di Sora, riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni, rapaci notturni eccetera), anche con azioni dirette o compartecipate, in particolare sugli edifici di proprietà dell'amministrazione comunale e gli edifici di nuova costruzione.
11. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi nel periodo riproduttivo intercorrente tra il 1° aprile e il 30 agosto, ove negli edifici siano presenti nidi attivi rondine e/o balestruccio, in base a quanto previsto dalla L. 157/92, art. 21, dovranno essere salvaguardati nidi, uova e soggetti presenti. Anche al di fuori del periodo riproduttivo, è vietato asportare o distruggere i nidi di queste specie. In caso di problematiche documentate che richiedono l'asportazione di nidi, altrettanti nidi artificiali dovranno essere posizionati nel punto o in prossimità di dove si trovano quelli rimossi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
12. Sulle superfici trasparenti o riflettenti degli edifici e delle barriere stradali fonoassorbenti, in particolare in caso di superfici continue di grandi dimensioni, è reso obbligatorio, ove vi sia l'evidenza di pericolo per l'avifauna, l'utilizzo di dissuasori e accorgimenti, atti a scongiurare l'impatto dell'avifauna con dette superfici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
13. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali non bersaglio.
14. Tranne che per le specie ritenute infestanti, la presenza sul territorio cittadino di insetti e

aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del patrimonio culturale. Il Comune promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli all'insediamento e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori. Il Comune adotta, nell'ambito di strategie di controllo delle specie infestanti, misure di precauzione per la tutela degli organismi, animali e vegetali, terrestri e acquatici, non bersaglio. Il Comune promuove campagne per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore di queste specie e della loro tutela e promuove un'adeguata educazione in questo campo.

Art. 29

Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni)

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti in materia di tutela della fauna selvatica, il Comune intende tutelare le colonie di rondoni (rondone comune, rondone pallido e rondone maggiore) nidificanti a Sora.
2. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi negli edifici ove siano presenti nidi di rondone comune, rondone pallido o rondone maggiore, sia durante il periodo riproduttivo che al di fuori di esso, gli interventi stessi dovranno essere eseguiti prevedendo la conservazione dei nidi presenti. In caso di interventi che per ragioni progettuali debbano occludere cavità, fessure, nicchie o buche portaie ospitanti nidi di rondone si dovrà procedere, come compensazione, con l'apposizione di altrettanti nidi artificiali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
3. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista nelle definizioni di cui al comma precedente, effettuati durante il periodo riproduttivo delle tre specie (Rondone comune da 25 marzo al 30 luglio; Rondone pallido e Rondone maggiore dal 25 marzo al 30 settembre), in base a quanto previsto dalla L. 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 21, dovranno essere salvaguardati non solo i nidi ma anche i nidiacei e gli adulti in cova presenti. Qualora gli interventi edilizi siano da considerarsi di estrema urgenza secondo il Regolamento Edilizio (RE) o indifferibilità, riconosciuta dagli enti di tutela (Comune, Soprintendenze). Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

CAPITOLO VIII

GESTIONE CROSTACEI VIVI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Art. 30

Gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana

1. Ferme restando le disposizioni della normativa nazionale e regionale, il Comune di Sora si adopera per l'adozione di tecniche di gestione dei crostacei decapodi vivi destinati all'alimentazione umana che minimizzino la sofferenza di questi animali, come auspicato nel 2005 dalla European Food Safety Authority per la Commissione Europea.
2. Ai fini del presente articolo, per crostacei si intendono: aragoste, astici, granciporri, granseole.

3. La conservazione di crostacei vivi per l'alimentazione può avvenire in contenitori isotermici a bassa temperatura con le caratteristiche specificate nel comma 4, o in acquari con le caratteristiche specificate nel comma 6. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento, fatto salvo che il fatto costituisca reato.
4. I contenitori isotermici chiusi devono assicurare condizioni di temperatura e umidità che inducano torpore, riducano il metabolismo, ma non pregiudichino la vitalità degli animali, con le modalità indicate nell'Allegato C del D.G.R. n. X/6196. Gli animali all'interno dei contenitori isotermici possono avere le chele legate.
5. I crostacei vivi destinati all'alimentazione mantenuti fuori dagli acquari non possono essere esposti al pubblico. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
6. Negli acquari, specie diverse devono essere tenute separate. La densità degli animali non deve superare i 10 kg al metro quadrato. La temperatura dell'acqua, in funzione delle diverse specie (acque temperate, acque tropicali), può variare tra i 5 e i 16 gradi. Il grado di densità dell'acqua marina deve essere tra 33,5 e 35,5 g/l. L'acqua deve essere bene ossigenata e non essere torbida, e la concentrazione di ammoniaca deve essere inferiore a 1 mg/l. Gli animali all'interno degli acquari devono avere le chele legate. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato.
7. È consentita la vendita di crostacei vivi solo nel commercio all'ingrosso.
8. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, i crostacei devono essere uccisi, come specificato nel comma 10, dal venditore prima della consegna al consumatore. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
9. I crostacei devono comunque essere uccisi, come specificato nel comma 10, prima della loro cottura. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
10. Trascorso un periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore di questo Regolamento, i crostacei di cui al comma 2 devono essere uccisi mediante shock elettrico, con apparecchiature opportunamente validate allo scopo. In subordine, è possibile uccidere gli animali mediante distruzione meccanica del ganglio cerebrale, eseguita sul soggetto anestetizzato mediante raffreddamento. Per quanto riguarda gli animali tenuti in contenitori isotermici, è possibile anche utilizzare un rapido raffreddamento in aria (abbattitore termico a una temperatura di 4°C o inferiore) (European Food Safety Authority, 2005). Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

CAPITOLO IX

CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI

Art. 31

Prescrizioni

1. I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali sono in ogni caso obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli

animali nei circhi e nelle mostre itineranti”, emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, e successive modificazioni, che si intendono integralmente recepite in questo Regolamento come requisiti minimi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, l’area di attendamento dei circhi deve essere delimitata, a cura dei gestori dei circhi stessi, con doppia recinzione. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 32

Autorizzazioni

1. La concessione all’attendamento di strutture circensi e spettacoli itineranti è revocata qualora siano accertati, anche in tempi successivi all’attendamento stesso, inadempimenti e/o la perdita dei requisiti richiesti.

CAPITOLO X

RITROVAMENTO DI CANI E GATTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 33

Pubblicazione del ritrovamento di cani e gatti smarriti. Adozione e affidi.

1. Il Comune di Sora, al fine di consentire l’identificazione ed il ritrovamento di cani e gatti smarriti nell’ambito del territorio comunale, procede alla pubblicazione delle foto e dei dati dell’animale sul sito istituzionale.
2. Nel caso in cui il cane o gatto smarrito sia munito di microchip, l’AZIENDA USL procede alla comunicazione diretta del ritrovamento al proprietario o detentore, il cui nominativo sia associato al suddetto microchip nell’Anagrafe regionale degli animali d’affezione.
3. I cani e i gatti ricoverati nel Parco Canile e Gattile e non reclamati dal proprietario o non ritirati dopo la notifica di ritrovamento, dopo 1 anno dall’ingresso in canile/gattile diventano di proprietà del Comune, secondo quanto previsto dal Codice Civile, e potranno essere concessi in adozione. Prima del decorso dei termini, l’animale può essere concesso in affido temporaneo, nei tempi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
4. I proprietari, ai quali è notificato il ritrovamento del loro animale e che, senza documentata giustificazione, non provvedono al ritiro dello stesso entro 5 giorni dalla conclusione dell’iter di notifica avviato dall’AZIENDA USL, saranno denunciati per abbandono, ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale.
5. Entro 6 mesi dall'affido, il personale del Parco Canile e Gattile addetto ai controlli, qualora ritenga che all'animale adottato non siano garantite adeguate condizioni per il suo benessere, informa il Responsabile Sanitario e l’Amministrazione comunale al fine di valutare eventuali interventi a tutela dell’animale.
6. L’affidatario, qualora si avveda di non essere in grado di prendersi cura del l'animale in modo adeguato a garantire il suo benessere, può restituirlo al Parco Canile e Gattile entro sei mesi dall’affido.

7. Non possono essere dati animali in affido e/o adozione: a) a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti, abbandono o uccisione di animali e per i reati di cui alle Leggi 189/2004 e 201/2010; b) a coloro ai quali sia stato confiscato un animale; c) a minorenni; d) a coloro che richiedano animali per interposta persona.
8. Cani e/o gatti sottoposti a sequestro penale o amministrativo, che non possano essere adottati fino alla conclusione del procedimento penale o amministrativo, possono essere affidati temporaneamente a un custode, secondo le norme vigenti, previa autorizzazione dell'Autorità competente. Nel caso di confisca dell'animale o nel caso che l'animale dissequestrato non venga ritirato dal proprietario, l'affidatario temporaneo ha un diritto di prelazione per la sua adozione.

CAPITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, le sanzioni amministrative elencate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto nella suddetta tabella, le disposizioni dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'ufficio comunale competente anche in collaborazione con la Polizia Locale e con le Guardie Zoofile Volontarie convenzionate con il Comune provvede alla redazione e alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.
3. Le sanzioni amministrative comminate per la violazione delle norme di cui al presente Regolamento, ad eccezione di quelle già previste da norme regionali e nazionali, confluiscono in uno specifico fondo comunale, con apposito capitolo di bilancio, destinato esclusivamente alla realizzazione degli scopi di cui alla Legge 281/1991 e della L.R. 34/97 sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione animali.

Art. 35

Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Guardie Zoofile Volontarie convenzionate con il Comune, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, nonché gli altri organi ed agenti di Polizia Giudiziaria, la Polizia Provinciale, il Corpo Forestale dello Stato e tutti gli Organi cui Leggi e Regolamenti attribuiscono poteri di vigilanza e controllo.
2. La Polizia Locale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi del

Regolamento CE n. 1 del 2005 sulla protezione degli animali.

3. Il Comandante della Polizia Locale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione, che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente natura e animali o sanità e le Onlus.
4. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune di Sora esercita con le Guardie Zoofile convenzionate il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.
5. I componenti delle Associazioni Animaliste nonché qualunque altro cittadino possono in ogni caso segnalare ai soggetti tenuti alla vigilanza ogni situazione che pregiudichi la salute ed il benessere degli animali, nonché ogni altro comportamento ritenuto contrario alle norme di legge ed a quelle previste nel presente regolamento.

Art. 36

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.
2. Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.

ALLEGATO 1

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Descrizione	Sanzioni Valori minimi e massimi (Euro)
Mancata identificazione e iscrizione in Anagrafe regionale degli animali d'affezione dei furetti destinati al commercio.	Da 40 a 240
Mancata esposizione dell'avviso obbligo di identificazione animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe.	Da 40 a 240
Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione.	Da 150 a 500
Detenzione continuativa di animali in spazi interni o esterni o in gabbia, quando gli animali non richiedono il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale; detenzione in ambienti incompatibili con le esigenze fisiologiche e comportamentali di specie; colorazione di animali, detenzione o vendita di animali sottoposti a colorazione; alimentazione di animali con altri animali vivi, al di fuori delle condizioni consentite; utilizzo di mezzi di contenzione non adeguati.	Da 150 a 500
Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei cani e dei gatti.	Da 150 a 500
Mancato conseguimento del patentino	Da 150 a 500
Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli equidi.	Da 150 a 500
Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione in cattività.	Da 150 a 500
Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati vita prevalentemente acquatica.	Da 40 a 240
Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei Rettili.	Da 40 a 240
Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri.	Da 40 a 240
Accattonaggio con esibizione di animali nelle condizioni vietate.	Da 40 a 240
Uso di petardi e artifici pirotecnici, provocando effetti negativi su animali domestici e selvatici.	Da 150 a 500
Mancata custodia dei cani in pubbliche vie, luoghi aperti al pubblico e locali pubblici. I cani devono essere condotti al guinzaglio utilizzato a una misura non superiore a mt. 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Mancato possesso di museruola	Da 40 a 240

Mancata rimozione delle eventuali deiezioni e ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi.	Da 150 a 500
Mancata comunicazione all'UTA e al pubblico del divieto di accesso agli animali nei locali pubblici. Mancato controllo degli animali nei locali pubblici. Mancato ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi in caso di necessità.	Da 40 a 240
Assenza di Guinzaglio e Museruola	Da 150 a 300
Assenza del proprietario o detentore e mancato controllo degli animali	Da 40 a 240
Mancata raccolta e asportazione delle feci	Da 80 a 480
Mancato allontanamento dalle aree per i cani, nei casi previsti.	Da 40 a 240
Introduzione nelle aree per i cani di cani condotti da soggetti non idonei a trattenerli efficacemente all'occorrenza.	Da 60 a 360
Mancata raccolta delle feci depositate dagli animali, propri o di cui si è detentori, su suolo urbano o all'interno di luoghi aperti al pubblico e locali pubblici.	Da 150 a 500
Mancata segnalazione al Sindaco del superamento del numero di animali d'affezione consentito.	Da 40 a 240
Possesso o detenzione di animali a scopo amatoriale, in condizioni tali da causare problemi di natura igienico- sanitaria o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica.	Da 150 a 500
Mancato rispetto delle condizioni per l'allevamento amatoriale.	Da 150 a 500
Mancata comunicazione all'UTA delle attività di I.A.A.	Da 40 a 240
Utilizzo in I.A.A. di specie diverse da quelle comprese nell'elenco di cui all'art. 8 delle Linee Guida nazionali e uso di animali in età subadulta.	Da 40 a 240
Vendita di animali ai minori di 18 anni.	Da 150 a 500
Vendita di specie elencate in Allegato 3 al presente Regolamento.	Da 150 a 500
Mancata segnalazione all'UTA della vendita di mammiferi (esclusi furetti, criceti, e cavie), rettili e uccelli appartenenti alla famiglia Trochilidae.	Da 150 a 500
Vendita di mammiferi prima dell'età di svezzamento naturale e mancata attestazione del sesso.	Da 150 a 500
Assenza del registro di carico e scarico degli animali, nelle attività commerciali.	Da 150 a 450
Mancata consegna all'acquirente di animali di informativa apposita.	Da 40 a 240

Mancata comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività all'UTA e all'AZIENDA USL di Sora, entro 10 giorni dalla stessa	Da 40 a 240
Vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali.	Da 40 a 240
Vendita di animali nei mercati all'aperto e nei luoghi aperti al pubblico.	Da 150 a 500
Vendita oppure offerta anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici.	Da 150 a 500
Esposizioni o manifestazioni temporanee, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e spettacoli aperti al pubblico con l'utilizzo di animali non consentiti.	Da 150 a 500
Esposizione di animali non svezzati, cani e gatti di età inferiore a 180 giorni .	Da 150 a 500
Assenza di registro degli animali presenti nelle manifestazioni temporanee.	Da 150 a 500
Mancata presenza e/o reperibilità di un veterinario nelle manifestazioni temporanee con utilizzo di animali.	Da 150 a 500
Liberazione di animali in occasione di feste, ricorrenze, ecc.	Da 150 a 500
Ostacolo all'attività di gestione di colonia felina, danneggiamento manufatti o oggetti per la cura della stessa.	Da 40 a 240
Molestie o cattura mammiferi, uccelli e la fauna minore e danneggiamento habitat.	Da 150 a 500
Fornitura di cibo a mammiferi, uccelli selvatici e fauna minore, senza autorizzazione.	Da 40 a 240
Rilasci non autorizzati di animali selvatici	Da 150 a 500
Uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli non consentiti; uso di reti antiuccelli.	Da 150 a 500
Potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi al di fuori dei periodi consentiti.	Da 150 a 500
Salvaguardia dei nidi di rondini e balestrucci, mancato rispetto delle disposizioni per gli interventi edilizi su edifici esistenti.	Da 150 a 500
Mancato utilizzo di dissuasori e altri accorgimenti per scongiurare l'impatto di avifauna con superfici riflettenti.	Da 100 a 500
Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni), mancato rispetto delle disposizioni per gli interventi edilizi su edifici esistenti.	Da 150 a 500
Mancato rispetto delle modalità operative previste per interventi edilizi su edifici esistenti.	Da 150 a 500

Mancata conservazione di crostacei vivi per l'alimentazione in contenitori isotermici a bassa temperatura. Conservazione dei crostacei vivi per l'alimentazione in acquari privi delle caratteristiche previste.	Da 150 a 500
Esposizione al pubblico di crostacei vivi destinati all'alimentazione mantenuti fuori dagli acquari.	Da 150 a 500
Mantenimento crostacei negli acquari.	Da 150 a 500
Vendita al dettaglio di crostacei vivi.	Da 150 a 500
Cottura di crostacei vivi.	Da 150 a 500
Mancato utilizzo dei sistemi di uccisione previsti.	Da 150 a 500
Mancato rispetto linee guida CITES.	Da 150 a 500
Circhi: assenza doppia recinzione.	Da 150 a 500
Circhi: presenza specie vietate.	Da 150 a 500

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI ANIMALI DI CUI È VIETATA LA DETENZIONE E/O LA VENDITA

Per alcuni Ordini, Famiglie e generi molte specie sono già vietate dalla normativa nazionale, ma per semplicità viene considerato tutto il gruppo tassonomico. La tassonomia in Tabella è quella adottata dalla International Union for Conservation of Nature (IUCN), e sarà automaticamente modificata in accordo con gli aggiornamenti tassonomici. Vedi eccezioni e deroghe nelle note.

Classe	Ordine	famiglia	Genere	Specie (1)	Vietata la detenzione	Vietata la vendita
Reptilia	Testudines	Emydidae		Tutte		X
		Geoemydidae		Tutte		X
	Testudines	Kinosternidae		Tutte		X
Aves	Struthioniformes	Struthionidae		Tutte	X	X
		Casuaridae		Tutte	X	X
	Accipitriformes	Rheidae		Tutte	X	X
				Tutte (2)	X	X
	Falconiformes		Tutte (2)	X	X	
	Strigiformes		Tutte (2)	X	X	
	Mammalia	Monotremata			Tutte	X
Didelphimorphia				Tutte	X	X
Paucituberculata				Tutte	X	X
Microbiotheria				Tutte	X	X
Notoryctemorphia				Tutte	X	X
Dasyuromorphia				Tutte	X	X
Paramelemorphia				Tutte	X	X
Diprodontia				Tutte	X	X
Tubulidentata				Tutte	X	X
Sirenia				Tutte	X	X
Afrosorcida				Tutte	X	X
Macroscelidae				Tutte	X	X
Hyracoidea				Tutte	X	X
Proboscidea				Tutte	X	X

Cingulata		Tutte	X	X
Pilosa		Tutte	X	X
Scandentia		Tutte	X	X
Dermoptera		Tutte	X	X
Primates		Tutte	X	X
Rodentia	(3)	Tutte	X	X
Lagomorpha		Tutte	X	X
Erinaceomorpha		Tutte	X	X
Soricomorpha		Tutte	X	X
Chiroptera		Tutte	X	X
Pholidota		Tutte	X	X
Carnivora		(4)	X	X
Perissodactyla		Tutte	X	X
Artiodactyla		Tutte	X	X
Cetacea		Tutte	X	X

(1) Sono esclusi dal presente divieto tutti gli animali appartenenti a razze domestiche da reddito e/o compagnia. Sono esclusi tutti gli eventuali ibridi.

(2) Deroga per tutte le specie dell'Ordine per coloro in possesso dei requisiti richiesti per attività di falconeria.

(3) Tutte, con esclusione delle famiglie: Dipodoidae, Cricetidae, Muridae.

(4) Tutte, con esclusione del furetto domestico.

